



## La tutela previdenziale del medico dipendente



La tutela previdenziale del lavoro dipendente fa capo, in linea generale, al sistema di Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'INPS, cui è iscritto normalmente chiunque presti attività a rapporto di lavoro subordinato.

Per alcune categorie di lavoratori dipendenti, soprattutto del settore pubblico, furono, peraltro, previste forme diverse e particolari di previdenza e furono istituite con provvedimenti legislativi risalenti ai primi decenni del 1900 Casse e Fondi, cui i lavoratori stessi sono obbligatoriamente iscritti e che comportano quindi l'esclusione, la sostituzione o l'esonero dalla stessa Assicurazione Generale.

Principali, tra le forme appunto denominate "esclusive" dell'AGO, sono la ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), la ex Cassa Pensioni Sanitari per i medici dipendenti dagli Enti locali e territoriali e dal Servizio Sanitario Nazionale, le cui gestioni, per effetto del DLgs 30 giugno 1994 n.479, sono confluite nell'INPDAP (Istituto Nazionale per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche).

Allo stesso Istituto, in base all'art.2, comma 1 della Legge 335/1995, è stata recentemente affidata, sempre come forma di previdenza "esclusiva" dell'AGO, anche la gestione dei trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato, precedentemente curata direttamente dalle Amministrazioni statali di appartenenza dei dipendenti.

La tutela previdenziale dei medici a rapporto di lavoro subordinato è quindi assicurata:

- a) dall'INPS, se il rapporto è di natura privatistica oppure intrattenuto con Enti Pubblici, per i quali non è prevista l'esclusione dall'AGO (ad esempio, medici dipendenti dalle Case di Cura o altre istituzioni sanitarie private, medici dipendenti dall'INAIL o dallo stesso INPS ecc.);
- b) dall'INPDAP (ex CPS) per i medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (ad esempio, medici ospedalieri, medici funzionari delle USL);
- c) dall'INPDAP (gestione dei trattamenti pensionistici per i dipendenti statali) per i medici dipendenti in servizio presso Amministrazioni Statali (ad esempio, medici universitari, medici funzionari).

Il Fondo Pensioni per i medici dipendenti dalle ex Ferrovie dello Stato, la cui previdenza è disciplinata in gran parte dalle stesse norme riguardanti i dipendenti statali, dopo la privatizzazione e la trasformazione delle ex Ferrovie dello Stato in società per azioni, è affidato all'INPS.

### La previdenza dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (ex Cassa Pensioni Sanitari = CPS)

#### **Iscrizione e contribuzione.**

L'Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni ai sanitari risale alla Legge 6 luglio n.1035 e, pur con le modifiche ed integrazioni apportate in tempi successivi da numerosissimi provvedimenti legislativi e, più recentemente, dalle riforme di carattere generale rappresentate dal DLgs 503/1992 e dalla Legge 335/1995, costituisce la base fondamentale del sistema previdenziale della categoria.

#### **Iscrizione.**

L'iscrizione alla gestione CPS è obbligatoria per i medici dipendenti dalle Unità Sanitarie Locali, dagli Enti Locali e, per effetto della Legge 8 agosto 1991, n.274, anche per i soprintendenti sanitari ed altri medici che in precedenza erano tenuti all'iscrizione alla CPDEL.

L'iscrizione diventò obbligatoria soltanto dal 1° gennaio 1963 per gli assistenti e gli aiuti ospedalieri, i quali, tuttavia, possono riscattare il servizio svolto prima di tale data usufruendo di una riduzione di 2/3 del costo del contributo relativo. Se per tali medici c'è stato versamento di fatto della contribuzione prima del 1963, i relativi periodi sono comunque riconosciuti utili.

La Legge 132 del 12 febbraio 1968 ha reso obbligatoria l'iscrizione alla CPS anche nei confronti dei medici dipendenti dagli Istituti di Cura appartenenti all'INPS, all'INAIL (CTO) ed alla CRI o dipendenti dall'Istituto "G. Eastman", divenuti enti ospedalieri.

In base all'art.74 del DPR 20 dicembre 1079, n.761, sono stati iscritti alla CPS anche i sanitari dipendenti dagli ex Enti mutualistici, dagli Enti Locali e dalle Regioni, comunque trasferiti alle USL per effetto della Legge 833/1978 di riforma del Servizio Sanitario Nazionale.

A tali sanitari, tuttavia, l'art.75 del DPR 761/1979 ha consentito l'esercizio di una opzione individuale per il mantenimento e la continuazione della posizione contributiva costituita in precedenza presso altri Enti di previdenza (in genere presso l'INPS). Chi ha esercitato tale scelta è rimasto quindi iscritto all'INPS.

### **Contribuzione.**

Sulle retribuzioni corrisposte ai medici iscritti alla Cassa è effettuata una trattenuta contributiva pari attualmente all'8,55%, alla quale l'Ente datore di lavoro aggiunge, a suo carico, un'ulteriore quota del 23,80%.

La trattenuta a carico del Medico è effettuata, in realtà, nella misura dell'8,90%, comprensiva di uno 0,35% non destinato alla previdenza ma ad una gestione del credito a favore dei dipendenti pubblici accentrata presso lo stesso INPDAP.

Sulla parte di retribuzione che eccede il cosiddetto tetto pensionistico INPS è trattenuto inoltre al dipendente un ulteriore 1%, da considerare alla stregua di un contributo di solidarietà a carico di chi fruisce di retribuzioni più elevate.

A decorrere dal 1° gennaio 1996, per effetto dell'art.9, 2° comma della Legge 8 agosto 1995, n.335, la retribuzione assoggettabile a contribuzione è quella stessa definita, per il sistema dell'Assicurazione Generale Obbligatoria INPS, dall'art.12 della Legge 30 aprile 1969, n.153, comprendente quindi tutte le voci e gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro, con esclusione soltanto di alcune voci tassativamente elencate.

In precedenza, invece, erano soggette a contribuzione alla Cassa soltanto le voci retributive costituenti il trattamento economico fondamentale (stipendio con maturato economico, indennità integrativa speciale, le indennità mediche di tempo pieno, medico-specialistica, di dirigenza, ora sostituite dall'indennità di specificità medica e di posizione).

Dal 1° gennaio 1996, quindi, anche gli emolumenti del cosiddetto trattamento accessorio (compensi per lavoro straordinario, per la produttività, per il miglioramento dei servizi, premi per la qualità delle prestazioni, indennità speciali di rischio, di disagio ecc.) sono assoggettati a contribuzione, rimanendo escluse tassativamente, soltanto alcune voci, quali le diarie o indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50% del loro ammontare, i rimborsi a piè di lista, i compensi remunerativi di incarichi svolti presso altri Enti o amministrazioni, le borse di studio ed alcune voci di spesa a carattere assistenziale sostenute dal datore di lavoro.

L'estensione dell'obbligo contributivo a tutte le voci del trattamento economico accessorio, tuttavia, non fa venire meno la differenziazione e separazione degli emolumenti accessori rispetto al trattamento economico principale costituito da corrispettivi fissi e ricorrenti, distinzione che assume infatti grande rilevanza nella fase di determinazione della pensione in due quote, corrispondenti, la prima, al trattamento principale e la seconda alla retribuzione complessiva comprensiva di ogni emolumento.

La Legge 335/1995, che ha introdotto il metodo di calcolo della pensione cosiddetto contributivo, ha previsto per le retribuzioni che, in sede di trattamento previdenziale, daranno luogo alla pensione esclusivamente o

parzialmente contributiva, un limite al prelievo contributivo, fissato inizialmente in L.132.000.000, rivalutate annualmente in base al tasso di inflazione.

### **Prosecuzione volontaria della contribuzione.**

Con DLgs 30 aprile 1997 n.184 è stata estesa alle forme esclusive e sostitutive dell'AGO e quindi anche alla CPS la possibilità della prosecuzione volontaria della contribuzione, già disciplinata per l'INPS dal DPR 31 dicembre 1971 n.1432 e dalla Legge 18 febbraio 1983 n.47.

Va preliminarmente precisato che in base a tali norme, la prosecuzione volontaria non è ammessa qualora l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti (situazione quest'ultima che ricorre sempre per i medici e gli odontoiatri, iscritti agli Albi professionali e quindi iscritti anche all'ENPAM).

La prosecuzione volontaria, oltre a soggiacere a questa condizione preliminare, è ammessa soltanto qualora l'iscritto non abbia maturato i requisiti minimi contributivi ed anagrafici richiesti per il pensionamento e, comunque, non è possibile oltre la data prescritta per la liquidazione della pensione.

Inoltre, per essere ammesso, l'interessato deve poter far valere, nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione, almeno tre anni di contribuzione presso la CPS, anche se non continuativi. Soltanto dopo la concessione dell'autorizzazione da parte dell'INPDAP, potranno aver inizio i versamenti volontari, da eseguire, periodicamente per trimestri solari, nella misura derivante dall'applicazione, sulla retribuzione mediamente percepita dall'interessato negli ultimi 12 mesi di contribuzione effettiva, della stessa aliquota complessiva vigente per la contribuzione obbligatoria (attualmente 32,35% per la parte a carico del lavoratore e per quella a carico del datore di lavoro).

### **Servizi e periodi utili.**

Ai fini del diritto e della determinazione del trattamento previdenziale sono utili, oltre i servizi che hanno dato luogo a contribuzione obbligatoria effettiva, anche i periodi riscattati o di attività con contribuzione presso altri Enti, ricongiungibili e trasferibili alla CPS.

In base alla Legge 335/1995 ed ai DLgs 184/1997 e 564/1996 sono altresì utili sia i periodi di prosecuzione volontaria effettuata per raggiungere il requisito minimo per il diritto a pensione sia quelli, riscattati o a prosecuzione volontaria, per colmare eventuali lacune o interruzioni della contribuzione obbligatoria, dovute, ad esempio, ad aspettative per motivi di studio o di famiglia ecc.

Dal 1° gennaio 1998, per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini del diritto e della misura della pensione le frazioni di anni non danno luogo ad arrotondamenti in eccesso o in difetto. Rimangono quindi soltanto gli arrotondamenti al mese per le frazioni inferiori o superiori a 15 giorni.

### **Riscatti.**

Possono essere riscattati presso la CPS:

- i periodi di durata legale dei corsi di laurea e di specializzazione (dal luglio 1997, anche se i titoli relativi non sono richiesti per il posto ricoperto);
- i servizi prestati dagli assistenti e dagli aiuti ospedalieri precedentemente al 1° gennaio 1963, non coperti da contribuzione di fatto (vedi paragrafo Iscrizione e contribuzione);
- i periodi di attività come assistente volontario, per un massimo di 2 anni;
- i periodi di attività come assistente volontario presso Università o Istituti di istruzione superiore a livello universitario, anche se non è stata svolta attività medica;
- i periodi di servizio, anteriori all'iscrizione, prestati presso gli Enti che si siano iscritti facoltativamente alla Cassa ai sensi della Legge 379/1935;
- i periodi di tirocinio previsto dagli artt.6,9 e 26 della Legge 18 aprile 1975 n.148;
- i periodi non inferiori ad un anno di iscrizione all'Albo professionale, se e nella misura richiesta come condizione per l'ammissione al posto ricoperto;
- i periodi di formazione professionale, studio e ricerca comunque finalizzati all'acquisizione di titoli o competenze professionali, a condizione che qualora sia previsto il rilascio di titoli o attestati, questi risultino conseguiti;

- i periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (per motivi di famiglia, di studio, disciplinari) nella misura massima di tre anni;
- i servizi prestati presso lo Stato (se non altrimenti ricongiungibili).

I periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi o equiparati sono computati gratuitamente, in base a domanda dell'interessato, e quindi non automaticamente, per i dipendenti in servizio alla data (1° settembre 1991) di entrata in vigore della Legge 274/1991, sempre che i periodi stessi non siano stati già utilizzati presso altro Istituto previdenziale. Al riguardo, l'interessato dovrà inviare insieme alla domanda, oltre al foglio matricolare, apposita dichiarazione di responsabilità in tal senso.

In generale, comunque, possono essere riscattati, soltanto i periodi (o le frazioni di essi) che non siano coincidenti con altri effettivi, già riscattati o ricongiunti. A tal scopo, fino al DLgs n.184/1997, i periodi relativi ai corsi di laurea e specializzazione si determinavano retroattivamente rispetto alle date di conseguimento dei titoli (per esempio, laurea conseguita il 20/11/1986: riscatto di 6 anni dal 21/11/1980 al 20/11/1986).

Dal 12 luglio 1997 la valutazione dei periodi di studio riscattati è invece effettuata a partire dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione, come per i riscatti presso l'INPS.

La domanda di riscatto va prodotta dal dipendente all'INPDAP, anche tramite l'Ente di appartenenza, ma, per maggiore sicurezza, con inoltro diretto, fino a 90 giorni dopo la cessazione del servizio, e, in caso di decesso in servizio, dai superstiti entro lo stesso termine. In caso d'invio della richiesta a mezzo di raccomandata, si considera a tale fine la data di spedizione.

Le domande di riscatto vanno documentate dall'interessato. La Cassa richiede l'invio della documentazione mancante entro un termine perentorio di 90 giorni, anche esso a pena di decadenza e di rigetto della domanda. I dipendenti fuori ruolo possono presentare la domanda dopo un anno di servizio.

#### **Calcolo del contributo di riscatto.**

La data di presentazione della domanda definisce il momento a cui deve essere riferito il calcolo del contributo da porre a carico del richiedente.

Il riscatto, salvo i casi di gratuità espressamente previsti, è una operazione a carattere oneroso, attraverso la quale si determina, con riferimento alla data della domanda, l'ammontare della riserva matematica della maggior pensione ottenibile dall'interessato con l'aggiunta degli anni ammessi a riscatto.

Poiché uno dei parametri a base del conteggio, oltre alla retribuzione di attività, è costituito dal coefficiente di capitalizzazione, di valore crescente con l'elevarsi dell'età, è consigliabile presentare la domanda di riscatto quanto prima possibile.

Una volta presentata la domanda, i periodi di riscatto richiesti, se regolarmente ammissibili, si considerano, agli effetti del diritto e della misura della pensione, già acquisiti nella posizione previdenziale, sempre che comunque sia effettuato il pagamento del contributo relativo, quando esso sarà stato determinato e comunicato al dipendente con la notifica di apposito decreto.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione, entro un anno dalla data di notifica, attraverso il bollettino di conto corrente postale accluso al decreto stesso. Ma può essere scelto il pagamento dilazionato in rate mensili, non superiori nel massimo al doppio del periodo riscattato e comunque a 15 anni, restituendo alla CPS la dichiarazione, anche essa allegata al decreto, di accettazione della forma rateale e di contemporanea autorizzazione, per l'Ente da cui l'iscritto dipende, ad effettuare la ritenuta mensile sullo stipendio.

Sia il termine di un anno per il versamento in unica soluzione, sia quello di 90 giorni per il pagamento dilazionato, sono stabiliti a pena di decadenza; decadenza che non impedirà la ripresentazione di nuova domanda di riscatto, il cui contributo avrà naturalmente un costo più elevato.

Mentre è in corso il pagamento rateale del contributo, l'iscritto che sia ancora in servizio, può richiedere alla Cassa di interrompere i versamenti ed in tale ipotesi si considera riscattato soltanto il periodo rapportato alle rate già pagate.

Gli anni riscattati sono collocati, temporalmente, nei periodi cui si riferiscono. Tale collocazione assume rilevanza agli effetti del complesso sistema di calcolo della pensione articolata, a partire dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1996, in quote diverse, determinate con differenti metodi (retributivo e/o contributivo) in relazione all'anzianità utile posseduta prima e dopo tali date.

### **Ricongiunzioni.**

La ricongiunzione consente di trasferire presso la CPS, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, le contribuzioni esistenti presso altre Casse o Enti di Previdenza relative ad attività e servizi ormai cessati.

Tra le ricongiunzioni senza oneri a carico dell'interessato, oltre alla possibilità del riconoscimento dei periodi di iscrizione ad altre Casse amministrate dallo stesso INPDAP (ad esempio la CPDEL), è da annoverare la riunione dei periodi di servizio prestati alle dipendenze di Amministrazioni statali.

Tale ricongiunzione era obbligatoria fino al 28 febbraio 1965 ai sensi della Legge 22 giugno 1954 n.623. Da tale data è divenuta facoltativa e si effettua su espressa richiesta dell'iscritto, ad eccezione dei casi in cui il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha già dato luogo alla pensione.

In tali casi infatti la ricongiunzione è obbligatoria. La materia è disciplinata ora dal DPR 1092/1973 che, nel caso in cui l'iscritto sia già pensionato per il rapporto precedente, stabilisce in 6 mesi dall'inizio del nuovo servizio il termine per la presentazione dell'istanza e prevede sia la perdita della pensione sia la restituzione delle rate già percepite, atteso che la pensione futura sarà calcolata con l'inclusione del periodo ricongiunto. In ogni caso la ricongiunzione non comporterà oneri per l'iscritto.

### **Ricongiunzione dall'INPS.**

La seconda possibilità di ricongiunzione, in parte onerosa, è quella disciplinata dall'art.2 della Legge 29 del 7 febbraio 1979 riguardante il trasferimento delle posizioni assicurative, esistenti presso l'INPS o altri Fondi sostitutivi o esclusivi dell'AGO (ad esempio, INPDAI, ENASARCO, ENPALS), relative ad attività precedenti e che non abbiano dato luogo a pensione presso tali gestioni.

In tale ipotesi, la domanda di ricongiunzione, che necessariamente dovrà riguardare tutti i periodi assicurativi e non potrà essere limitata ad una parte di essi, dovrà essere indirizzata all'INPDAP.

Come per i riscatti, la data di presentazione definisce il momento a cui deve essere riferito il calcolo del contributo da porre a carico del richiedente.

Poiché uno dei parametri del calcolo, oltre alla retribuzione di attività, è costituito dal coefficiente di capitalizzazione, di valore crescente con l'elevarsi dell'età, è consigliabile, anche per le ricongiunzioni, presentare la domanda quanto prima possibile.

Rispetto ai riscatti, il costo della ricongiunzione è avvantaggiato dal fatto che dall'ammontare della riserva matematica relativa alla maggior pensione ottenibile con l'aggiunta dei periodi ricongiunti, si porteranno in detrazione i contributi trasferiti e la loro rivalutazione al tasso annuo del 4,5% composto.

Dopo tale sottrazione, l'onere netto risultante (che potrebbe al limite risultare inesistente nei casi di riserva matematica inferiore all'ammontare dei contributi da trasferire) è addebitato al richiedente non per intero, ma nella misura del 50%.

Ricongiunzione completamente gratuita è invece quella prevista dall'art.6 della citata Legge 29/1979, applicata in particolare nei confronti dei sanitari trasferiti dagli ex Enti mutualistici alle USL a seguito della Legge 833/1978 di riforma del Servizio Sanitario Nazionale ed in genere nei confronti di dipendenti di Enti soppressi per legge.

La comunicazione del decreto di ammissione alla ricongiunzione in base alla Legge 29/1979, nonché tutte le modalità di adesione e di pagamento anche rateale dell'eventuale onere, sono identiche a quelle previste e già descritte nel presente paragrafo per i riscatti.

Tuttavia, a differenza di quanto avviene per il riscatto, l'interruzione del pagamento rateale non comporta la ricongiunzione parziale di periodi, ma l'annullamento dell'intera operazione.

### **Ricongiunzione da Casse per liberi professionisti.**

Dal 1990, per effetto della Legge 5 marzo 1990 n.45, è possibile ricongiungere anche periodi assicurativi esistenti presso Enti e Casse per i liberi professionisti e quindi, nel caso dei medici e degli odontoiatri, i periodi di contribuzione esistenti presso i Fondi Speciali in relazione ad attività svolte a rapporto di convenzione con il SSN, in qualità di medici di base, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali o convenzionati esterni.

La ricongiunzione in base alla Legge 45/1990 è, almeno teoricamente, onerosa e in linea generale può essere richiesta a condizione che la posizione contributiva esistente presso il Fondo di provenienza non sia più attiva.

Anche per questo tipo di ricongiunzione, l'istanza va presentata all'INPDAP, che dopo aver richiesto al Fondo in cui si trovano, l'elencazione e la consistenza dei contributi, stabilirà il costo dell'operazione, previa determinazione, anche in questo caso, della riserva matematica della maggior pensione ottenibile presso la ex CPS con l'inclusione dei periodi ricongiunti, diminuita dell'importo dei contributi rivalutati trasferibili dall'ENPAM (o da altro Ente di Previdenza, ove fosse stata esercitata in precedenza una professione diversa da quella medica).

La ricongiunzione non può riguardare i periodi coincidenti (in cui, ad esempio, il medico svolgeva attività dipendente a tempo definito), perché agli effetti dell'anzianità utile, i periodi di contribuzione contemporanei e sovrapponibili possono valere una volta sola.

Tuttavia i contributi trasferibili relativi a tali periodi, pur non comportando incremento di anzianità utile, sono comunque utilizzati per diminuire l'onere dell'operazione, in quanto anche essi portati in detrazione dall'ammontare della riserva matematica.

Il contributo dovuto per la ricongiunzione in base alla Legge 45/1990 può essere pagato o in unica soluzione o in rate mensili non superiori, peraltro, – a differenza di quanto è previsto per le ricongiunzioni dalla Legge 29/1979 e per i riscatti – alla metà del periodo che si ricongiunge. Sulle rate è applicato un tasso di interesse pari alla variazione percentuale media dell'indice del costo della vita rilevata dall'ISTAT nell'anno che precede quello della domanda.

I superstiti dell'iscritto possono presentare la domanda di ricongiunzione non oltre il termine di due anni dal decesso.